

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 107/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1063 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca MATTIOLI, Marco OPPICI, Ameth SEYE e della società AUDACE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca MATTIOLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Audace A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, al calciatore sig. Ameth Seye di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla Audace A.S.D., alle gare Felino G.S. – Audace ASD del 14.9.2025 ed Audace A.S.D. – Valtarese Calcio del 21.9.2025, entrambe valide per il campionato di Terza Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 92 del 30.5.2025 della Delegazione Provinciale di Parma;

Marco OPPICI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Audace A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione degli incontri Felino G.S. – Audace A.S.D. del 14.9.2025 ed Audace A.S.D. – Valtarese Calcio del 21.9.2025, entrambi valide per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società Audace A.S.D. nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Ameth Seye, attestando in tal modo la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 92 del 30.5.2025 della Delegazione Provinciale di Parma;

Ameth SEYE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Audace A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Audace A.S.D., alle gare Felino G.S. – Audace A.S.D. del 14.9.2025 ed Audace A.S.D. – Valtarese Calcio del 21.9.2025, entrambi valide per campionato di Terza Categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 92 del 30.5.2025 della Delegazione Provinciale di Parma;

AUDACE ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Luca Mattioli, Marco Oppici ed Ameth Seye;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luca MATTIOLI,
 - Sig. Marco OPPICI,

- Sig. Ameth SEYE,
 - Società AUDACE ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca Mattioli;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luca MATTIOLI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco OPPICI,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per SS 2026/2027 per il Sig. Ameth SEYE,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di Terza Categoria SS 2026/2027 per la società AUDACE ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò